



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00203/15

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 8/2015, presentato, in data 18 marzo 2015, da parte della società A.S. Pro Piacenza 1919 s.r.l. nei confronti della F.I.G.C. e del CONI avverso la decisione emessa dal Collegio Arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) in data 31 luglio 2014, nel procedimento di arbitrato prot. n. 0873 del 26 giugno 2014 – 795, con motivazioni mai notificate né pubblicate, che ha respinto l'istanza arbitrale promossa da A.S.D. Pro Piacenza 1919 (oggi A.S. Pro Piacenza 1919 s.r.l.), volta ad impugnare la decisione della Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 004/CGF del 08/07/2014) che aveva condannato la società ricorrente alla sanzione di 8 punti di penalizzazione in classifica, da scontrarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2014/2015 e all'ammenda di euro 3.000,00.

Dichiara ammissibile il ricorso e lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, provvedendo a rideterminare la penalizzazione in cinque (5) punti.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 20 maggio 2015.

Il Presidente

F.to Franco Frattini

Depositato in Roma in data 20 maggio 2015.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

Il Relatore

F.to Attilio Zimatore